



COMUNE DI LUSIANA CONCO

Provincia di Vicenza
Sede di Conco: Viale Marco Poli, 2 - 36046 Lusiana Conco (VI) - tel. 0424.700301
Sede di Lusiana: Piazza IV Novembre, 1 - 36046 Lusiana Conco (VI) - tel. 0424.406009
comune.lusianaconco.vi@pecveneto.it — www.comune.lusianaconco.vi.it
C.F.-P.I. 04203480241

ORIGINALE

AREA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA Ufficio: COMMERCIO

DETERMINAZIONE N. 20 del 17-01-2025

Reg. Settore 1

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA DI UN DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 27-12-2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) e il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;

Richiamata la deliberazione n. 1 del 15-01-2025 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 con l'assegnazione delle dotazioni finanziarie ai responsabili;

Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 08-01-2025 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000, conferendo gli incarichi di Elevata Qualificazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Adotta la seguente determinazione:

Premesso che in sede di verifica dell'attività svolta e da svolgere all'interno dell'Area Urbanistica – Edilizia Privata e Commercio, sono emersi aspetti di criticità relativi all'aumento del carico di lavoro dovuto alle numerose richieste che regolano la disciplina del commercio, in particolare i procedimenti di S.C.I.A., accesso agli atti e le relative procedure che disciplinano la materia specifica;

Che l'Area Urbanistica – Edilizia Privata e Commercio è impossibilitata a svolgere correttamente le attività sopra richiamate in ragione dello sfavorevole rapporto tra carico di lavoro che compete all'Area e personale assegnato non consentendo la definizione delle pratiche;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 28-12-2023 con la quale si autorizzava l'utilizzo dell'attività lavorativa del dott. Xausa Giacomo, dipendente dell'Unione Montana Astico di Fara Vicentino (VI), in qualità di Istruttore Tecnico, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, presso l'Area Urbanistica – Edilizia Privata e Commercio, esperto di procedimenti amministrativi dello Sportello Unico Attività Produttive e in particolare all'esercizio del commercio per 5 ore alla settimana, a partire dal 01-01-2024 al 31-12-2024, da effettuarsi nelle giornate di lunedì e/o mercoledì pomeriggio, al di fuori del normale orario di lavoro;

Ritenuto opportuno prorogare per una ulteriore annualità l'utilizzo del suddetto dipendente Xausa Giacomo;

Dato atto che, con nota prot. n. 14593 del 05-12-2024, è stato richiesto il nulla-osta per lo svolgimento di attività lavorativa ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 all'Unione Montana Astico di Fara Vicentino (VI) per autorizzare il Dr. Xausa Giacomo il proseguo nello svolgimento dell'attività lavorativa presso l'Area Urbanistica – Edilizia Privata e Commercio di questo Ente al fine di sopperire alla carenza di personale in servizio, quale figura idonea a collaborare con l'Ufficio Tecnico in quanto già esperto nelle funzioni da assegnare;

Vista l'autorizzazione dell'Unione Montana Astico per l'incarico richiesto, con Deliberazione della Giunta N. 29 del 23-12-2024, pervenuta al protocollo comunale in data 14-01-2025 ns. prot. n. 484, evidenziando che tale incarico verrà svolto dal Dr. Xausa Giacomo per n. 5 ore settimanali al di fuori dell'orario di lavoro d'obbligo (36 ore settimanali) dal 01-01-2025 al 31-12-2025, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, modificato dal D.L. 22 aprile 2023 n. 44, convertito nella Legge 21 giugno 2023 n. 74 e dal D.L. 22 giugno 2023 n. 75, convertito nella Legge 10 agosto 2023 n. 11;

Dato atto che:

- Il richiamato art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i Consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di "altre amministrazioni locali", purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;
- per "altre amministrazioni locali", in senso strettamente letterale, rientrano sicuramente gli enti locali, come definiti dall'art. 2 del D. Lgs. 267/2000 ovvero i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità Montane, le Comunità isolate, le Unioni di Comuni; tale previsione sembra applicabile anche a tutti gli enti di cui all'art. 4 del CCNQ 03-08-2021, ai quali si applica il CCNL del Comparto Funzioni Locali;
- le Unioni Montane sono delle unioni di comuni costituite nel territorio montano al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale di questi territori oltre che sostenere la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale della montagna; le unioni montane sono nate inizialmente come Comunità Montane a livello nazionale ai fini di una politica di riequilibrio economico-sociale, nell'ultimo decennio le Unioni montane hanno assunto un ruolo sempre più rilevante nell'esercizio associato dei servizi comunali;

Precisato, riguardo agli aspetti principali dell'istituto, che:

- i dipendenti interessati devono avere tassativamente un rapporto di lavoro a tempo pieno nell'ente di appartenenza; da ciò si deduce che le attività lavorative presso l'ente "utilizzatore" dovranno essere svolte al di fuori di tale orario (ovvero, oltre le 36 ore settimanali);
- è necessaria la previa autorizzazione dell'ente di appartenenza del dipendente;
- non è prevista alcuna stipula di accordo o convenzione tra i due enti;

Richiamato l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia

rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

Accertato che:

- nello scavalco c.d. "d'eccedenza", il lavoratore, pur restando legato al rapporto d'impiego (a tempo pieno) con l'ente originario, svolge ulteriori prestazioni lavorative in favore di uno degli enti indicati dalla norma, in forza dell'autorizzazione data dall'amministrazione di provenienza;
- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e ss.mm.ii. possa essere considerato norma speciale che introduce, nel ristretto ambito di efficacia dell'istituto, una deroga al principio generale dell'unicità del rapporto di lavoro pubblico ex 53, comma 1, del D.Lgs. n. 265/2001.
- non vi è, quindi, un unico rapporto di lavoro ripartito tra due enti, né si può pensare ad un unico rapporto di lavoro nell'ente di provenienza che si espanda oltre le 36 ore nell'ente di destinazione, ma, al contrario, l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 si configura come una situazione non dissimile, nei suoi tratti essenziali e in particolare sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni e il lavoratore), da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico a tempo parziale;
- l'orientamento ad oggi maggiormente condivisibile (vedasi, tra le altre, la delibera della Corte dei Conti della Lombardia n. 3/2009) sia quello secondo cui tale "utilizzo" debba essere formalizzato attraverso la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, regolato dal CCNL del Comparto delle Funzioni locali (vedi artt. 60 e 61 del CCNL 16/11/2022) e contenuto entro le 12 ore settimanali medie, in modo da garantire il rispetto delle 48 ore settimanali medie imposte dall'art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 66/2003, richiamato dall'art. 29, comma 2, dello stesso CCNL 16/11/2022 (delibera Corte dei Conti Lombardia n. 118/2012);
- sempre in virtù della suddetta deroga al principio di unicità del rapporto di lavoro, per tali rapporti di lavoro a tempo determinato non trova applicazione quanto previsto dall'art. 36, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui, per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato, o di altri enti attraverso appositi accordi ai sensi dell'art. 3, comma 61, 3° periodo, della L. n. 350/2003;
- sebbene parte della giurisprudenza amministrativa abbia in passato ammesso anche la possibilità di stipulare, ai fini dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, contratti di lavoro autonomo, attualmente tale opzione non può più essere presa in considerazione, alla luce sia del divieto da luglio 2019 di conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. 165/2001, che delle caratteristiche degli incarichi di lavoro autonomo di cui all'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, che risulterebbero incompatibili con la fattispecie in esame (principalmente, in considerazione del fatto che l'oggetto dell'incarico non deve in alcun modo riguardare attività ordinarie dell'ente che potrebbero essere svolte dal personale interno);
- l'incarico ex art. 1, c. 557, L. n. 311/2004 (c.d. scavalco di eccedenza) si configura come un ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, non assimilabile agli incarichi previsti dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (la Corte dei Conti della Lombardia, nella citata deliberazione n. 3/2009, afferma: "(...) l'art. 1 comma 557 legge 30 dicembre 2004 n. 311, è norma speciale ed attualmente vigente in tema di assegnazione temporanea di dipendenti pubblici in regime di lavoro subordinato, ma non raffrontabile con gli incarichi di lavoro autonomo disciplinati dall'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (...)"), pertanto lo stesso non deve essere comunicato all'Anagrafe delle prestazioni (PerlaPA);
- trattandosi di un contratto diverso e distinto rispetto a quello con l'ente di appartenenza del dipendente, il quale dovrà quindi stipulare con l'ente utilizzatore un nuovo contratto individuale di lavoro, allo stesso trovano applicazione degli istituti contrattuali previsti per i contratti a tempo determinato e parziale (artt. 53 e 54 CCNL 21/05/2018, artt. 60, 61 e 62 del CCNL 16/11/2022). Il dipendente, ad esempio, matura e usufruisce delle ferie anche presso l'ente utilizzatore, in proporzione, secondo le regole dell'art. 38 del CCNL 16/11/2022, oltre a

- quelle maturate e fruite presso l'ente di appartenenza (vedi Orientamento applicativo Aran CFL214);
- dal tenore letterale della norma, che prevede la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, si desume che all'incaricato ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 debba spettare la retribuzione base relativa all'inquadramento del dipendente presso l'ente di provenienza, proporzionata in base alle ore settimanali stabilite nel contratto individuale di lavoro, che sarà erogata direttamente ed autonomamente dall'ente utilizzatore, in virtù del fatto che non è prevista la stipula di alcuna convenzione tra gli enti; al dipendente interessato potrà inoltre essere corrisposto, dall'ente utilizzatore, anche il salario accessorio previsto secondo le proprie regole. Al medesimo potrà anche essere assegnato un incarico di Elevata Qualificazione; in questo caso la relativa indennità sarà riproporzionata in base al numero di ore settimanali contrattualmente stabilite (vedi art. 53, comma 3, del CCNL 21/05/2018); le eventuali somme destinate a tal fine, oltre a quelle per l'indennità di risultato, sono soggette al limite al trattamento accessorio ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017;
 - con l'orientamento applicativo CFL156, l'Aran ha ritenuto che, tenuto conto delle particolari finalità perseguite con la disciplina contenuta all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 a favore di quelle amministrazioni di ridotte dimensioni che debbano reperire personale con competenze adeguate alla assunzione di responsabilità dei servizi e considerato che, nei casi di specie, si è in presenza di due distinti ed autonomi rapporti di lavoro (in relazione a ciascuno dei quali può essere attribuito un incarico di posizione organizzativa), il limite massimo complessivo, percepito dal singolo dipendente titolare dei due rapporti, pari a 16.000,00 euro annui lordi (ora 18.000,00), di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL del 21 maggio 2018 (ora art. 17, comma 2, CCNL 16/11/2022), possa essere superato. Non è in questi casi applicabile, quindi, la maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita nell'ente di provenienza, di importo non superiore al 30% della stessa, previsto dall'art. 23, comma 5, ultimo alinea, del CCNL 16/11/2022 per lo scavalco cd. "condiviso";

Considerato che l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente sulla base di un contratto di lavoro subordinato, con permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza, impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

Sentita e avuta la disponibilità del Dr. Xausa Giacomo – dipendente dell'Unione Montana Astico di Fara Vicentino (VI), in qualità di Istruttore Tecnico, per lo svolgimento di attività lavorativa ai sensi dell'art. 1, c. 557, della L. 311/2004, presso il Comune di Lusiana Conco per alcune ore alla settimana, al di fuori del normale orario di lavoro svolto presso l'Ente di provenienza;

Visto il CCNL del 21.05.2018 e s.m.i.;

Atteso che risulta economicamente conveniente, al fine di coniugare professionalità ed economicità, avvalersi della facoltà dell'art. 1 comma 557 legge 311/2004;

VISTI lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Preso atto che il presente provvedimento, costituendo impegno di spesa, verrà trasmesso al responsabile del servizio finanziario per il visto di copertura finanziaria;

Ritenuta la propria competenza in forza del Decreto del Sindaco n. 1 del 08-01-2025;

Dato atto, ai sensi dell'articolo 147 – bis, comma 1, del vigente D. Lgs. n° 267/2000, della regolarità tecnica della presente determinazione e della correttezza dell'azione amministrativa che si persegue con la stessa;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

- 1) di approvare l'utilizzo dell'attività lavorativa del Dr. Xausa Giacomo, dipendente dell'Unione Montana Astico di Fara Vicentino (VI), in qualità di Istruttore Tecnico, ai sensi dell'art 1 comma 557 della legge n. 311/2004, presso l'Area Urbanistica – Edilizia privata e Commercio, in quanto esperto di procedimenti amministrativi dello Sportello Unico Attività produttive ed in particolare all'esercizio del commercio, per 5 ore alla settimana, a partire dal 01-01-2025 al 31-12-2025, da effettuarsi nelle giornate di lunedì e/o mercoledì pomeriggio, oltre il normale orario di lavoro;
- 2) di impegnare e imputare alla competenza dei capitoli 1081 e 1082 del Bilancio di Previsione 2025-2027 le somme relative al trattamento economico previsto dal CCNL degli EE.LL per l'Area contrattuale di appartenenza (Area degli Istruttori) e oneri contributivi a carico dell'Ente;
- 3) di impegnare la spesa per oneri IRAP pari a presunti €. 350,00 alla competenza del cap. 1084 del Bilancio di Previsione 2025-2027;
- 4) di impegnare altresì, la somma di € 600,00 quale rimborso delle spese chilometriche da liquidare su presentazione di regolare distinta dettagliata;
- 5) di attestare la compatibilità dei pagamenti suddetti con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a D.L. n. 78/2009 e s.m.);
- 6) la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 42 del vigente Statuto Comunale, all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi nonché nel sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione
- Allegati su indicati nel testo

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Gnesotto Massimo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa